



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 3275

Seduta del 16/03/2015

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSI
SIMONA BORDONALI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI
GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
FABRIZIO SALA
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Mario Mantovani

Oggetto

INDICAZIONI IN MERITO ALLA DGR N. IX/4606 DEL 28 DICEMBRE 2012 - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Luca Merlino

Il Direttore Generale Walter Bergamaschi

L'atto si compone di 5 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- Il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- il D.Lgs. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";
- il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia sanitaria";
- La legge 183/2011 (legge di stabilità 2012);
- Il d.l. 5/2012 (decreto semplificazione), come modificato in sede di conversione dalla l. 35/2012;
- il d.l. 91/2014, poi convertito nella L. n. 116/2014;

ATTESO che la stipula dei contratti di cui all'art. 8 *quinquies* del D.Lgs. 502/92 costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;

CONSIDERATO:

- che con DGR IX/3856 del 25 luglio 2012 sono state impartite determinazioni in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato;
- che con successiva DGR IX/ 4606 del 28.12.2012 sono stati apportati correttivi e modifiche a detto regime, sulla base delle criticità emerse anche in seguito a segnalazioni delle associazioni di categoria e delle ASL



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sottoscrittrici del contratto;

- che, in particolare, la competenza ad esprimere il giudizio sulla regolarità della continuità gestionale e finanziaria dell'ente, a garanzia della solidità e affidabilità della struttura, viene diversamente attestata in ragione della natura giuridica dell'ente stesso: per le fondazioni ed i soggetti no profit l'attestazione di regolarità può essere redatta anche solo dall'organo di controllo interno con funzioni di revisione contabile, mentre per i soggetti societari si richiede una relazione sul bilancio di esercizio, redatta da una primaria società di revisione contabile;
- che, a seguito di ulteriori segnalazioni ed approfondimenti, la DGS, con propria circolare del 27 febbraio 2015 ha chiarito come debba in pratica declinarsi la dizione "primaria società di revisione contabile" intendendo come tale una società iscritta presso il Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze nel quale sono transitate anche le società di revisione iscritte in precedenza nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ed ha inoltre fornito chiarimenti sul presupposto della "continuità aziendale" stabilendo di considerare esplicitivi, anche rispetto ai contenuti dei documenti che i soggetti erogatori dovranno produrre alle ASL, i principi espressi nel documento di ricerca n. 176 di Assirevi (L'Associazione Italiana Revisori Contabili);
- che residua la necessità di intervenire ulteriormente per limitare i costi a favore di enti con fatturato ed organizzazione più modesti, senza comunque pregiudizio alla finalità e qualità delle verifiche sopradescritte.

VISTO:

- il documento n. 172 di ASSIREVI, nel quale si chiarisce che anche per le S.r.l. trova applicazione la regola dell'art 2409 bis c.2 del cod.civ., secondo cui l'affidamento della revisione legale dei conti all'organo di controllo interno può avvenire solo in presenza di un'apposita clausola dell'atto costitutivo;
- l'art 2477 del cod.civ. che introduce il riferimento all'organo di controllo e al revisore in luogo del collegio sindacale;

RITENUTO necessario modificare l'allegato 1 della DGR IX/ 4606 del 28.12.2012 al fine di recepire le istanze di semplificazione e di economia rappresentate, estendendo il regime particolare previsto per le sole fondazioni e i soggetti non



Regione Lombardia

LA GIUNTA

profit alle società che comunque non sono tenute, in base all'ordinamento civilistico, a redigere il bilancio consolidato, a condizione:

- a) per le S.p.a. e S.a.p.a., che il relativo Statuto preveda espressamente l'affidamento dell'attività di revisione al collegio sindacale (art 2049 bis cod.civ.) e che non sia stato prescelto un modello di governance monistico o dualistico (sia dunque stato prescelto il cd modello tradizionale); in tal caso tutti i componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti;
- b) per le S.r.l., che l'atto costitutivo preveda espressamente di affidare all'organo di controllo, di cui all'art. 2477 del cod.civ., l'attività di revisione legale;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- tiene conto anche delle osservazioni e delle istanze delle associazioni di categoria interessate;
- verrà trasmesso alla commissione consiliare competente per la dovuta comunicazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 9, della l.r. 33/2009;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di stabilire, modificando in questi termini l'allegato 1 alla DGR IX/ 4606 del 28.12.2012, che la relazione sull'ultimo bilancio approvato dalla singola struttura sanitaria può essere redatta anche dall'organo di controllo con funzione di revisione contabile, ferme restando le finalità e gli scopi come già descritti in detto allegato, a condizione:
 - a) che gli enti interessati non siano tenuti, in base all'ordinamento civilistico, a redigere il bilancio consolidato;
 - b) che, nel caso di S.p.a. e S.a.p.a., lo Statuto preveda espressamente l'affidamento dell'attività di revisione al collegio sindacale e non sia stato prescelto un modello di governance monistico o dualistico;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- c) che, nel caso di S.r.l., l'atto costitutivo preveda espressamente di affidare all'organo di controllo l'attività di revisione legale dei conti;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento alla commissione consiliare competente per la dovuta comunicazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 9, della l.r. 33/2009;
- 3) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito www.sanita.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI